



21356-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO
GIACOMO ROCCHI
TERESA LIUNI
FRANCESCO ALIFFI
DANIELE CAPPUCCIO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1229/2021
CC - 01/04/2021
R.G.N. 1169/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

natq a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 06/02/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l'annullamento con rinvio

udito l'avv. (omissis), difensore fiducia di (omissis)

che si è riportato ai motivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in data 6 febbraio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha rigettato l'istanza di (omissis) volta ad ottenere la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio in data 25 ottobre 2015, limitatamente ad un portafogli e all'autovettura targata DF 649 WT, mentre ha disposto il dissequestro dei documenti.

2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione (omissis), a mezzo del difensore fiduciario, deducendo un unico motivo di impugnazione, per violazione di legge, alla cui esposizione ha premesso le


ragioni poste a sostegno della legittimazione a proporre l'interposto mezzo di impugnazione. Al riguardo ha evidenziato che il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato ed il conseguente esaurimento della fase delle indagini preliminari, ma in costanza del decorso del termine di cui all'art. 458 cod. proc. pen., può essere impugnato esclusivamente con il ricorso per cassazione in analogia a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata con riferimento al caso, assimilabile, del provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione dei beni in sequestro adottato dal giudice per le indagini preliminari dopo la fissazione dell'udienza preliminare e prima che la stessa abbia inizio.

Non è infatti utilizzabile né lo strumento dell'opposizione previsto dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. solo per la fase delle indagini preliminari, né lo strumento previsto dall'art. 586 cod. proc. pen. - che ammette l'impugnazione delle ordinanze, anche in materia di sequestro preventivo, emesse nella fase dibattimentale insieme con quella proposta contro le sentenze - posto che nell'attuale fase del procedimento il dibattimento è solo eventuale, ben potendo l'interessata ancora optare per il rito abbreviato, né infine l'incidente di esecuzione. D'altra parte, dovendosi adottare il provvedimento di restituzione nel contraddittorio delle parti è comunque applicabile il disposto dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. che prevede per detti provvedimenti l'impugnabilità con il ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo di ricorso denuncia la mancanza assoluta di motivazione rilevabile con violazione di legge per inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato presenta quale contenuto unicamente il dispositivo sicché l'apparato argomentativo, fisicamente assente, ben può dirsi privo dei requisiti minimi indicati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ammissibilità dei ricorsi avverso le ordinanze in materia di sequestro probatorio impugnabili solo per violazione di legge.

Non sono state, infatti, indicate le specifiche esigenze probatorie che giustificano il mantenimento del vincolo reale né le stese possono essere ricavate dal rinvio, peraltro implicito, al parere del pubblico ministero, che si è limitato ad affermare con riferimento all'autovettura che si tratta di cosa pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti. Detta carenza è ancora più grave ~~ov~~ si consideri che nell'istanza rigettata erano stati indicati più argomenti che giustificavano la restituzione dei beni. In particolare, si era evidenziata la cessazione delle esigenze probatorie sulla scorta di quanto affermato dalla polizia giudiziaria nella nota in data 8 gennaio 2020, ovvero l'avvenuta esecuzione delle



attività tecnico scientifiche delegate sul veicolo, conclusesi senza rinvenire alcunché di utile ai fini investigativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Risulta dagli atti che il ricorrente, dopo il decreto di giudizio immediato (emesso in data 24 gennaio 2020), ha presentato, in data 2 febbraio 2020, un'istanza al giudice per le indagini preliminari chiedendo la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio; risulta altresì che ~~ed~~ il giudice adito, ritenuta la propria competenza ed acquisito il parere contrario del pubblico ministero, ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Si pongono, pertanto, preliminarmente due questioni processuali tra loro strettamente connesse:

- quella relativa alla determinazione della competenza a provvedere sull'istanza di dissequestro (in materia di sequestro probatorio) proposta dall'interessato dopo l'esercizio dell'azione penale, quando sia stato emesso il decreto di giudizio immediato ma prima del decorso del termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. e conseguentemente prima della trasmissione del fascicolo per il dibattimento al giudice competente ai sensi dell'art. 457 cod. proc. pen ;

- quella relativa alla impugnabilità del provvedimento che abbia deciso sul dissequestro.

2. Essendo concluse le indagini preliminari, l'istanza di dissequestro non è assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 263, comma 3, del codice di procedura penale. Trattandosi di materia riguardante il sequestro probatorio e non il sequestro preventivo, l'istanza è altresì sottratta anche al regime degli atti urgenti disciplinata dall'articolo 554 del codice di rito. Conseguentemente, quale che sia l'organo competente, l'interessato non avrebbe strumenti per impugnare la decisione adottata.

La giurisprudenza, nell'esaminare una situazione in cui si pone un analogo apparente vuoto di tutela, quella relativa alla determinazione della competenza a provvedere, in materia di sequestro probatorio, su istanza di dissequestro proposta dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima dell'inizio dell'udienza preliminare e dei conseguenti rimedi esperibili, è pervenuta a soluzioni contrastanti.

Secondo l'orientamento più risalente (Sez. 2, n. 2282 del 14/10/2010, dep. 2011, Ori Giarola, Rv. 249486; Sez. 2, Sentenza n. 5163 del 30/09/1997, Rv. 209017), il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in sede



di udienza preliminare, rigetta l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio non è in alcun modo impugnabile, non essendo all'uopo espressamente previsto alcun rimedio e non derivando da tale limitazione alcun difetto di tutela dell'istante, in quanto, all'esito dell'udienza preliminare, sulla istanza difensiva avrebbe potuto provvedere il giudice del dibattimento ovvero quello dell'esecuzione, ovvero ancora lo stesso giudice per le indagini preliminari in ipotesi di sentenza di non luogo a procedere. D'altra parte l'art. 257 cod. proc. pen. disciplina esclusivamente la richiesta di riesame del decreto dispositivo del sequestro probatorio prevedendone l'impugnazione al tribunale per il riesame ai sensi dell'art. art. 324 cod. proc. pen.

L'orientamento più recente, ritiene, invece, ricorribile per cassazione sia il provvedimento di rigetto adottato nel corso dell'udienza preliminare (Sez. 5, n. 33695 del 18/06/2009, Basso, Rv. 244908) sia quello adottato prima di quest'ultima ma dopo la richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015, Gazzola, Rv. 262979). Tanto sul rilievo che il principio di tassatività delle impugnazioni non preclude, come già affermato in altre occasioni (Sez. 1, n. 2958 del 24/06/1992, Romeo, Rv. 191384; Sez. 1, n. 3239 del 06/07/1992, Barbaro, Rv. 192213), l'interpretazione estensiva delle fattispecie processuali o anche l'analogia tra diversi casi, purché si tratti di sopperire ad un'evidente deficienza del sistema tale da assumere, se non colmata, i tratti di una disciplina la cui lettura sarebbe costituzionalmente non giustificabile (Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015, Gazzola, in motivazione).

3. Ritiene il Collegio che quest'ultima sia la soluzione preferibile per colmare il vuoto di tutela rispetto all'interesse alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio che l'ordinamento processuale ha assicurato alla parte sia nella fase delle indagini preliminari (mediante l'istituto dell'opposizione previsto dall'articolo 263, comma 5, del codice di procedura penale), sia in quelle successive del giudizio (che ammette l'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento, articolo 586 del codice di procedura penale in una con quella proposta contro la sentenza), sia infine in sede di esecuzione (articoli 666, comma 6, e 676 del codice di procedura penale).

Ne consegue che funzionalmente competente a provvedere sull'istanza di restituzione di cose sequestrate, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato e nelle more della trasmissione degli atti al giudice per il dibattimento (art. 457 cod. proc. pen.) o al giudice dell'abbreviato (458 cod. proc. pen.), è il giudice delle indagini preliminari che ha disposto il giudizio immediato ex art. 456 cod. proc. il quale deve decidere nel contraddittorio tra le parti, con le medesime modalità stabilite dall'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen. in tema di opposizione, con l'ulteriore conseguenza che il relativo provvedimento di rigetto



dell'istanza di dissequestro, in applicazione dell'articolo 127, comma 7, cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione.

4. L'unico motivo di ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato, a fronte dell'istanza di restituzione fondata sulla intervenuta cessazione delle esigenze probatorie desunta uno specifico atto di polizia giudiziaria, non spiega, né direttamente né *per relationem*, il percorso argomentativo seguito per pervenire alla decisione di rigetto.

L'inesistenza grafica della motivazione, in quanto contrastante con il disposto dell'art. 125 cod. proc. pen., concreta violazione di legge rilevabile in questa sede.

Per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo* sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

4. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Così deciso, in Roma il 1 aprile 2021


Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Angela Tardio



5

